

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 3 aprile 2026

Oggetto: Capsule, cialde e bustine per tè, caffè o altre bevande. Novità con effetto dal 12 agosto 2026¹.

Il Consiglio di Amministrazione CONAI del 25 marzo 2026 ha deliberato importanti novità per **capsule, cialde e bustine per tè, caffè o altre bevande**, in linea con quanto previsto dalle nuove definizioni di imballaggio introdotte dal **Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR)**, con effetto dal 12 agosto 2026.

Si ricorda infatti che ad oggi rientrano nella definizione di imballaggio e, quindi, sono **già nel perimetro della responsabilità del sistema CONAI-Consorzi di Filiera**, le sole capsule lasciate vuote dalla macchina erogatrice e quelle progettate per essere svuotate manualmente dal consumatore, con o senza l'ausilio di strumentazione progettata con la capsula stessa. Per maggiori dettagli, si rimanda alla Circolare CONAI del 7.10.2014².

Alla luce di quanto espressamente indicato **nell'articolo 3, comma 1, punto 1) del PPWR³**, tali articoli rientreranno **sempre nella definizione di imballaggio (nonostante siano destinati ad essere utilizzati e smaltiti insieme al prodotto)** e, pertanto, saranno soggetti alla Responsabilità Estesa del Produttore. Trattandosi di una **novità assoluta**, in vista dell'applicazione del citato Regolamento (prevista dal prossimo **12 agosto**), si è reso quindi necessario effettuare ulteriori approfondimenti nell'ambito di un apposito **Tavolo di lavoro** (che ha visto il coinvolgimento delle principali imprese del settore, per il tramite dell'associazione di riferimento), con l'obiettivo di definire le nuove linee guida di seguito riportate.

Per quanto sopra e all'esito degli approfondimenti svolti, il **Consiglio ha deliberato** che le **capsule, cialde e bustine per tè, caffè o altre bevande saranno assoggettate al Contributo ambientale CONAI (CAC) dal 12 agosto 2026, in funzione del materiale di cui sono composte**. In particolare:

- se in **alluminio**, sarà prevista l'applicazione del **valore unitario del CAC (12 €/t) fino a settembre 2026**, per poi prevedere l'applicazione di un **Extra-CAC (pari a 108 €/t)** a decorre **dal 1° ottobre 2026**, portando, dunque, il valore del CAC diversificato per tali

¹ A partire da tale data, la presente Circolare sostituisce la Circolare Conai del 7 ottobre 2014.

² Che resta valida fino alla data in cui produce effetti la presente circolare.

³ L'articolo 3, comma 1, punto 1), del PPWR infatti considera - a partire dal 12 agosto 2026- tra gli imballaggi: (omissis)

(f) *bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;*

(g) *unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto.*

articoli a **120,00 €/t⁴**. L'Extra-CAC sarà funzionale al **processo graduale** di sviluppo delle raccolte e vedrà coinvolti progressivamente alcuni impianti di selezione e trattamento per promuovere l'intercettazione finalizzata al riciclo di tali articoli;

- se in **carta**, rientreranno nella **fascia contributiva 1 qualora monomateriali** ovvero in una delle **altre fasce contributive** previste per gli **imballaggi compositi** a base carta, diversi dai cartoni per liquidi (CPL), secondo le regole vigenti;
- se in **plastica**, rientreranno nella **fascia contributiva B2.3 qualora monomateriali**, ovvero nella **fascia contributiva C**, tra gli imballaggi poliaccoppiati, **qualora composite** a prevalenza plastica;
- se in **plastica biodegradabile e compostabile, conformi alla norma EN 13432**, rientreranno nell'unica fascia contributiva attualmente prevista per tali imballaggi⁵.

In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio **ha inoltre sottolineato che da agosto 2026 partirà un periodo transitorio di sperimentazione (non oltre 12 mesi) che consentirà di definire puntualmente il deficit di catena per la gestione delle capsule/cialde/bustine a fine vita, a cui correlare “a regime” il CAC per ciascun materiale di imballaggio**. Si ritiene infatti opportuno richiamare l'attenzione sul processo *in itinere* di evoluzione dei valori dei contributi ambientali dei differenti materiali interessati da questi nuovi articoli, onde evitare che tali valori “transitori” possano influenzare prematuramente le scelte delle aziende, con conseguente rischio di “migrazioni” tra materiali.

La modulistica dichiarativa verrà conseguentemente integrata, per ciascun materiale interessato, con le nuove voci e i rispettivi valori di CAC.

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida CONAI, disponibile sul sito internet www.conai.org.

Per quanto riguarda l'etichettatura ambientale degli articoli in oggetto, si rimanda alla **FAQ dedicata** disponibile sul sito www.etichetta-conai.com, nell'apposita sezione raggiungibile attraverso il menù a tendina in alto a destra.

Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde **800337799** o scrivere a infocontributo@conai.org, citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Simona Fontana
Direttore Generale


⁴ CAC base 12,00 €/t + Extra-CAC 108,00 €/t.

⁵ In particolare, nella sezione "Imballaggi di tipo 2".